



Originale

CITTA' DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N° 79 del registro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri:DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PROP. DI REALIZZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI P.ZA
NOMINALE PARI A 38,6074 MW IN DC E DI P.ZA IN IMMISSIONE PARI
A 34,684 MW IN AC, DA UBICARE NELLA ZONA IND.LE DEL COMUNE
DI ALTAMURA (BA), DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI. VALUTAZ.**

L'anno **2023** il giorno **13** del mese di **Aprile** nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Maria Rita IACULLI

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 30 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2023, di scioglimento del Consiglio Comunale, alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**con i poteri della Giunta Comunale**

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Servizio Ambiente

PREMESSO CHE

Con nota, acquisita dal Comune di Altamura al prot. n. n. 87362 del 29.09.2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il "progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 38,6074 MW in DC e di potenza in immissione pari a 34,684 MW in AC, da ubicare nella zona industriale del comune di Altamura (BA), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Matera (MT) - Proponente Green Italy S.r.l."

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il Comune di Altamura ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico;

Il progetto rientra tra gli impianti necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui allegato I bis, del medesimo D.lgs 152/2006 e pertanto gode della riduzione dei termini amministrativi previsti dal comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 152/06.

PRESO ATTO CHE

L'insediamento di impianti di produzione di energia rinnovabile è disciplinata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 – "Linee Guida Nazionali in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili".

Il D.lgs n.387/03 dispone che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." E ancora che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."

La Regione Puglia ha approvato il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 avente ad oggetto "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. In esso sono state puntualmente individuate le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

Secondo l'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, _ Punto 2, sono soggetti a VIA statale gli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale".

VERIFICATO CHE

Il progetto di nuova realizzazione è localizzato nella Regione Puglia, nel Comune di Altamura (BA) in zona Industriale al foglio di mappa 278, occupa una superficie di circa 52 ettari e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 38,6074 MW in DC e di potenza in immissione pari a 34,684 MW in AC, da ubicare nella zona industriale del comune di Altamura (BA), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Matera (MT).

L'area di progetto occupata dall'impianto fotovoltaico, con annessa viabilità interna e relativi cavidotti di

interconnessione interna e del cavidotto esterno, interessa il territorio Comunale di Altamura mentre nel Comune di Matera sarà ubicata la stazione Terna e parte del cavidotto esterno che collega il parco alla stazione elettrica anche questa ubicata nel Comune di Matera.

CONSIDERATO CHE l'esame della documentazione pubblicata presso il sito del Ministero della transizione ecologica sezione valutazioni e autorizzazioni ambientali ha messo in evidenza i seguenti aspetti critici del progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 38,6074 MW in DC e di potenza in immissione pari a 34,684 MW in AC, da ubicare nella zona industriale del comune di Altamura (BA), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Matera (MT):

1. Contrasto con le direttive europee in tema di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli attuali indirizzi dell'Unione Europea (da ultimo la direttiva UE 2018/2001 RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili puntano con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di piccola taglia, sulle comunità di energia rinnovabile, sull'agri-solare, sui sistemi energetici passivi.

Nell'ambito di questo modello, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, i grandi impianti non vengono tassativamente esclusi, ma il loro insediamento deve essere limitato ad aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate.

La corretta applicazione degli indirizzi comunitari consentirebbe di minimizzare l'impatto ambientale e di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali e dei corpi idrici, con la conseguenza di accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e di garantire la diffusione a livello locale.

A tale scopo il decreto legislativo n.199/2021 di attuazione della direttiva UE 2018/2001 all'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) prevede che nelle more dell'individuazione con legge regionale delle aree idonee all'insediamento, effettuato sulla base di principi e criteri omogenei stabiliti con decreto del MiTE, sono considerate aree idonee:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Per quanto sopra evidenziato le aree individuate dalla Green Italy Jesce srl per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non possono essere considerate idonee in quanto non rispettano nessuno dei criteri indicati dal D.lgs. n.199/21.

2. Contrasto con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC, 31.12.2019)

Il PNIEC è un importante documento di programmazione, fondamentale nell'attuazione delle politiche energetiche europee "identifica politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell'ambito del Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima".

Il Piano prevede al 2030 un importante contributo delle fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia e, in questa prospettiva, è fortemente indirizzato nel favorire le produzioni diffuse, nell'evitare ulteriore consumo di suolo, in particolare agricolo, e nel privilegiare:

"Si seguirà un simile approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale".

E' evidente come il progetto d'impianto in esame, collocandosi in un obsoleto modello accentrato, privo di

condivisione delle scelte con la comunità locale e produttore di elevati impatti e consumi di suolo, si pone in contrasto con gli obiettivi del PNIEC.

3. Difformità dal D.lgs. 387/2003 e dal D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”

L'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", recita:

“7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”.

E La parte IV delle Linee guida prevede che:

“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.”

Si noti che le norme, riferendosi a “paesaggio rurale” e “contesto paesaggistico-culturale”, prescindono dall'insistenza fisica o meno degli impianti direttamente in aree adibite a colture di qualità, mirando a salvaguardare la complessiva valenza paesaggistico-culturale dell'ambito in cui si colloca l'impianto. Il territorio altamurano è stato oggetto di conferimento di denominazioni:

- DOP Pane di Altamura (REG. CE. N. 1291 DEL 18.07.2003);
- IGP Lenticchia di Altamura (REG. UE. N. 2362 DEL 5.12.2017);
- DOC Gravina (D.P.R. 4.06.1983);

Per cui si può concludere che i terreni interessati dal progetto in esame ricadono nelle aree “non idonee” all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, anche per effetto dei citati D.lgs 387/2003 e D.M. 10.09.2010.

4. Difformità dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

Il vasto sito dell'impianto fotovoltaico della Green Italy Jesce s.r.l. rientra nell'ambito di paesaggio denominato dal PPTR (D.G.R. 176/2015) “Alta Murgia” e in particolare appartiene alla figura territoriale omogenea “Fossa Bradanica”. (vedi scheda 6 del PPTR).

Il più grande rischio recato dall'insediamento dell'impianto in questione è quello della compromissione dei valori visivo-percettivi rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio dell'ambito “Alta Murgia” (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari visuali a causa della notevole dimensione dell'impianto.

La scheda 6 del PPTR ha individuato proprio nelle proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione della visuali paesaggistiche nella figura territoriale Fossa Bradanica.

Il PPTR contiene diverse prescrizioni finalizzate alla protezione del paesaggio dall'insediamento di impianti fotovoltaici a terra di grande taglia. Sono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle altre disposizioni incompatibili. In particolare il PPTR nelle “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” prevede e favorisce:

“Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive ecologicamente e paesisticamente orientate. (vedi scheda guida). Si prevede dunque la localizzazione di impianti eolici di grande e

media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali. I collettori solari ed pannelli fotovoltaici dovranno localizzarsi sulle coperture e sulle facciate degli edifici e nelle cave su superfici verticali ed orizzontali. Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”.

5. Contrasto con la D.G.R. 23.10.2012, n. 2122 e D.D. del Servizio Ecologia 6 giugno 2014, n. 162 sugli impatti cumulativi.

La Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2122/2012 “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione d’Impatto Ambientale.” a proposito degli impatti cumulativi su natura e biodiversità evidenzia che l’intervento ha :

- **impatto diretto**, dovuto alla sottrazione di habitat e di habitat trofico riproduttivo per specie animali. Esiste, inoltre, una potenziale mortalità diretta della fauna, che si occulta/vive nello strato superficiale del suolo, dovuta agli scavi nella di cantiere. Infine, esiste la possibilità di impatto diretto sulla biodiversità vegetale, dovuto alla estirpazione ed eliminazione di specie vegetali, sia spontanee che coltivate (varietà a rischio di erosione genetica);
- **impatto indiretto**, dovuto all’aumentato disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui nella fase di cantiere che per gli impianti di maggiore potenza può interessare grandi superfici per lungo tempo.

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell’opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un’area pari almeno 30 volte l’estensione dell’area di intervento, posta in posizione baricentrica.

La Determinazione del Dirigente del servizio ecologia 6.06.2014 n. 162 rubricata “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.” : per quanto concerne impatto sul paesaggio, sul patrimonio culturale e identitario nonché sulla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, *l’intervento genera una incidenza diretta e indiretta tale compromettere l’attuale equilibrio nella zona interessata dall’intervento.*

6. Contrasto con il Piano Regolatore Generale

Nel vigente PRG l’area d’intervento è classificata come zona D1 industriale e artigianale. Ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. in tali zone sono consentite:

Le zone industriali artigianali sono destinate all’insediamento di opifici artigianali, *industriali* (con esclusione di quelle nocive di qualsiasi genere), nonché di impianti agroalimentari; sono ammessi i capannoni di deposito. *Nelle zone D1 è consentito altresì l’insediamento di destinazioni a carattere commerciale e direzionale/terziario a fronte della garanzia delle attrezzature minime previste dal comma 2 dell’art.5 D.M. n. 1444/68, le quali devono essere garantite nella misura non inferiore a 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/1942 o in surroga a quelli previsti dalla L.R.11/2003 e R.R.P. 1/2004 in base alla categoria commerciale). Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali devono essere superiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato come definiti dalla L.R. 11/2001. Le aree a standard afferenti alle destinazioni commerciali, direzionali/terziarie possono non essere cedute all’A.C. a fronte di una futura reversibilità della destinazione, a condizione che per dette aree sia garantito l’uso pubblico mediante apposita convenzione.*

Il progetto dell’impianto non ha evidenziato particolare attenzione alla valutazione dell’impatto che le opere connesse alla realizzazione del parco fotovoltaico potrà produrre per i futuri interventi (conformi al PRG) nella zona agricola limitrofa, ove sono consentiti interventi destinati essenzialmente alle attività ed agli insediamenti finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo agricolo, forestale e zootecnico. Verosimilmente potrà determinarsi un deprezzamento dei valori dei terreni limitrofi all’impianto a causa della presenza del parco fotovoltaico.

6. Interferenze con le progettualità promosse nell’area d’interesse

Nella zona interessata dall’intervento è anche presente la masseria Jesce, complesso di interesse storico-artistico di

proprietà del comune di Altamura, il cui sito è interessato dai seguenti progetti:

- Progetto di valorizzazione e promozione del sito promosso dal Ministero della Cultura e che coinvolge 4 Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), denominato “Appia Regina Viarum Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo il tracciato romano”, avviato in data 11 gennaio 2023 con la firma del Protocollo di Intesa per la candidatura all’iscrizione della nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
- Progetto EuroVelo 5, detta anche «la via Romea Francigena», è una pista ciclabile parte della rete del programma europeo EuroVelo. Lunga 3.900 chilometri, una volta terminata, dovrebbe unire Londra a Brindisi, passando per Milano e Roma, ricalcando in parte il percorso della via Francigena .
- Progetto promosso dalla Città Metropolitana di Bari denominato BICIPLAN di realizzazione di percorsi ciclopedonali, recupero di aree di interesse naturalistico, a farsi negli agri di Altamura, Gravina in Puglia, Gioia del Colle, Santeramo in Colle e Poggiorsini.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.14 del 18/01/2023, con il quale la scrivente è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Altamura per la gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, Giunta e Consiglio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. Del dlgs. n. 267/2000:
in linea tecnica da parte del Dirigente del I Settore: “Parere favorevole”
ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del II Settore : “ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile”;

- Vista la documentazione in essa richiamata;
- Visto il TUEL n. 267/2000;
- Visto l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti regolamenti comunali,

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;
2. di ribadire conclusivamente, l'assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 38,6074 MW in DC e di potenza in immissione pari a 34,684 MW in AC, da ubicare nella zona industriale del comune di Altamura (BA), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Matera (MT) - Proponente Green Italy S.r.l” e depositato presso il Ministero della Transizione ecologica e consultabile sul sito web: <http://va.minambiente.it/it-IT/oggetti/info/7987>;
3. di chiedere alla Regione Puglia di verificare la coerenza della proposta progettuale rispetto agli ulteriori impatti negativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche, culturali e colturali, idrogeologiche e geomorfologiche, aggravati altresì dalla completa assenza di preventiva e congrua informazione e comunicazione da parte della società proponente alla comunità altamurana;
4. di inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia/ Sezione Autorizzazione Ambientale;
5. di specificare che, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell' Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 105**

Ufficio Proponente: **AMBIENTE**

Oggetto: **PROP. DI REALIZZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI P.ZA NOMINALE PARI A 38,6074 MW IN DC E DI P.ZA IN IMMISSIONE PARI A 34,684 MW IN AC, DA UBICARE NELLA ZONA IND.LE DEL COMUNE DI ALTAMURA (BA), DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI. VALUTAZ.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AMBIENTE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si attesta la regolarità tecnica

Data 06/04/2023

Il Responsabile di Settore
dott. arch. Giovanni Buonamassa

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 06/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. arch. Giovanni Buonamassa

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella FIORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Rita IACULLI

***VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA
E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS.
18.8.2000 n° 267.***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Arch. Giovanni BUONAMASSA	//

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,

Il messo comunale

IL FUNZIONARIO

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO